

*Tar Lazio: niente stop se la consulenza non dà vantaggi*

# L'appalto è aperto

## Ok al progettista collaboratore p.a.

DI ANDREA MASCOLINI

**U**n professionista che ha collaborato con la stazione appaltante per gli studi preparatori di un appalto può partecipare alla gara con una impresa di costruzioni se la sua collaborazione non ha determinato effettivi vantaggi competitivi rispetto agli altri concorrenti. Lo afferma il Tar Lazio, sez. I, con sentenza del 18/10/2012, n. 8595 che affronta il tema della portata dell'art. 90, comma 8 del Codice contratti in relazione all'incompatibilità del progettista in un appalto integrato (di progettazione esecutiva e costruzione) affidato sulla base di un progetto preliminare. L'impresa aveva indicato quale progettista qualificato un professionista che aveva avuto modo di collaborare alla redazione degli studi specialistici del progetto preliminare. Si doveva quindi verificare se si fosse determinata una asimmetria informativa con gli altri partecipanti alla gara, tale da alterare la concorrenza. Il Tar premette che la ratio della norma del Codice è quella di evitare che colui che ha avuto una parte determinante nell'elaborazione del progetto posto a base di gara possa poi concorrere all'aggiudicazione della stessa, compromettendo o falsando la concorrenza tra i partecipanti alla gara stessa, a esclusivo favore dell'impresa posta in grado di sfruttare di informazioni riservate attinenti alla fase progettuale, o addirittura giovandosi di un progetto redatto in maniera da favorire nell'aggiudicazione l'impresa stessa. La sentenza richiama quindi la giurisprudenza Ue del 2005 (sentenza del 3 marzo, sez.

III) che ha avuto modo di chiarire che la normativa nazionale non può ex se precludere, la partecipazione alla gara di un soggetto che sia stato incaricato della ricerca, della sperimentazione, dello studio o dello sviluppo di attività propeedeutiche a un appalto, «senza che si conceda alla medesima la possibilità di provare che, nel caso di specie, l'esperienza da essa acquisita non possa falsare la concorrenza». Occorre, quindi, una valutazione caso per caso sulla reale configurabilità di una simmetria informativa che evidenzi la presenza di «indizi seri, precisi e concordanti sulla circostanza che il partecipante alla gara, o il soggetto a questo collegato, abbia rivestito un ruolo determinante nell'indirizzo delle scelte dell'amministrazione o ne abbia ricevuto un tale flusso di informazioni riservate da falsare la concorrenza». Nel caso specifico, la verifica fatta dalla commissione giudicatrice aveva fatto emergere alcuni elementi ritenuti sufficienti ad escludere l'incompatibilità alla partecipazione alla gara di lavori: a) l'alterità della predisposizione del documento tecnico alla cui redazione ha collaborato il professionista e dell'apporto specifico fornito dal professionista rispetto alla formazione dell'elaborato progettuale posto a base di gara; b) la integrale rimessione della fase progettuale dell'intervento a funzionari pubblici; c) la soluzione di continuità intervenuta nell'andamento di tale fase; d) la messa a disposizione degli studi specialistici a tutti i partecipanti. Diverso sarebbe stato, ovviamente, laddove il professionista avesse predisposto materialmente il progetto posto a base di gara.

— Riproduzione riservata — ■

